

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE

"DISTRIBUTORI AUTOMATICI PER BEVANDE E SNACK"

CAPITOLATO SPECIALE D’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE

CAP 1-	DISPOSIZIONI GENERALI	2
Art 1.	Premessa	2
Art 2.	Oggetto del servizio	2
Art 3.	Durata	3
Art 4.	Canone di concessione	4
Art 5.	Valore stimato della concessione	4
CAP 2-	SPECIFICHE DI PREZZI MASSIMI	6
Art 6.	Specifiche di prezzi massimi applicabili	6
CAP 3-	SPECIFICHE TECNICHE MINIME.....	6
Art 7.	Specifiche tecniche minime delle macchine distributrici	6
Art 8.	Oneri per l'avvio e l'esecuzione del servizio	8
Art 9.	Manutenzione e rifornimento delle macchine	9
Art 10.	Specifiche tecniche minime dei prodotti in vendita	9
Art 11.	Sistema HACCP.....	11
Art 12.	Modificazioni	11
Art 13.	Contabilizzazione dei prodotti erogati	11
CAP 4-	ONERI INERENTI IL SERVIZIO.....	11
Art 14.	Responsabilità verso terzi e per danni	11
Art 15.	Licenze ed autorizzazioni	12
Art 16.	Spese e tasse inerenti il contratto	13
Art 17.	Utenze idriche ed elettriche	13
Art 18.	Spazi pubblicitari.....	13
CAP 5-	PERSONALE	13
Art 19.	Personale	13
Art 20.	Responsabilità e obblighi derivanti da rapporti di lavoro	14
Art 21.	Il Referente del servizio, il RUP e il DEC	14
CAP 6-	CONTROLLI DI QUALITA' DEL SERVIZIO.....	15
Art 22.	Verifica della soddisfazione dell'utenza	15
Art 23.	Diritto di controllo dell'ADISU.....	15
Art 24.	Personale preposto al controllo.....	15
Art 25.	Contestazioni	15
Art 26.	Penali	15
CAP 7-	OBBLIGHI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	17
Art 27.	Deposito cauzionale definitivo.....	17
Art 28.	Obblighi del Concessionario.....	17
Art 29.	Interruzione del servizio	18
Art 30.	Fallimento	18
Art 31.	Divieto di sub-concessione e di cessione del contratto	18
Art 32.	Risoluzione del contratto per inadempimento e clausola risolutiva espressa	18
Art 33.	Controversie e Foro competente.....	19
Art 34.	Tutela dei dati personali	19
Art 35.	Tracciabilità dei flussi finanziari	20
Art 36.	Norme di rinvio e riferimenti normativi.....	20

CAP 1- DISPOSIZIONI GENERALI

Art 1. Premessa

Il presente capitolato disciplina i rapporti tra l'Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario dell'Umbria (in seguito denominata anche *ADISU* o *Agenzia* o *Stazione appaltante*) e l'Impresa e/o Ditta e/o RTI e/o Consorzio aggiudicatario/e dell'affidamento (in seguito denominata anche *Concessionario* o *Gestore* o *Impresa*), in concessione del servizio oggetto della gara.

In corso di esecuzione del contratto potranno essere concordate fra le parti modificazioni e variazioni contrattuali non sostanziali unicamente finalizzate al migliore andamento del servizio stesso, ai sensi dell'art. 114 D. Lgs. 163/2006.

Art 2. Oggetto del servizio

L'affidamento ha per oggetto la concessione del servizio di distribuzione automatica di bevande calde e fredde e di alimenti preconfezionati (snack) da collocare presso le sedi amministrative e le residenze universitarie dell'Agenzia al fine di rendere un servizio al personale dell'ADISU ed agli studenti ospiti delle residenze universitarie dell'Agenzia.

I distributori automatici da installare presso le sedi dell'ADISU sono, diversificati come di seguito specificato:

Immobile	Numero macchine distributrici "Freddo"	Numero macchine distributrici "Caldo"
Sede Agenzia via Benedetta, 14 - Perugia	1	1
Collegio "G.Ermini" Corso Garibaldi, 130 - Perugia	1	1
Collegio "Casa dello Studente" via Z.Faina, 6 - Perugia	1	1
Collegio "Agraria" via Romana, 4/b - Perugia	1	1
Collegio "F.Innamorati" ed "Itaca", via F.Innamorati, 4 - Perugia	2	1
Collegio "Fatebenefratelli", via Fatebenefratelli, 4 - Perugia	1	1
Collegio "Favarone", via del Favarone, 26 - Perugia	1	1
Collegio "R.Rossi", via Trasimeno Ovest, 116/ter.5 – Loc.Gualtarella (Ferro di Cavallo) - Perugia	1	1
Collegio San Valentino, Via F.Turati (Terni)	1	1

Si riporta di seguito, a puro titolo indicativo per permettere eventuali analisi di fattibilità tecnica-economica, dati relativi al numero di potenziali utenti del servizio in questione:

Immobile	Numero complessivo di potenziali studenti (posti letto mediamente occupati nell'a.a. 2013/2014)	Numero complessivo di potenziali utenti del servizio (risorse umane part-time/full-time ADISU o di organizzazioni esterne all'ADISU che anche saltuariamente sono presenti nelle strutture ADISU)
Sede Agenzia via Benedetta, 14 - Perugia	0	75
Collegio "G.Ermini" Corso Garibaldi, 130 - Perugia	261	6
Collegio "Casa dello Studente" via Z.Faina, 6 - Perugia	182	6
Collegio "Agraria" via Romana, 4/b - Perugia	256	6
Collegio "F.Innamorati" ed "Itaca" via F.Innamorati, 4 - Perugia	265	6
Collegio "Fatebenefratelli", via Fatebenefratelli, 4 - Perugia	12	5
Collegio "Favarone", via del Favarone, 26 - Perugia	61	5
Collegio "R.Rossi", via Trasimeno Ovest, 116/ter.5 – Loc.Gualtarella (Ferro di Cavallo) - Perugia	101	5
Collegio San Valentino, Via F.Turati (Terni)	43	3

Le ditte interessate a concorrere possono visionare gli spazi dove potranno essere installate le apparecchiature.

Il servizio dovrà essere espletato dal Concessionario sotto la propria responsabilità e con propria autonoma organizzazione, secondo quanto prescritto dal presente capitolato e dal disciplinare di gara.

Secondo il sistema di classificazione unico per gli appalti pubblici volto a unificare i riferimenti utilizzati dalle amministrazioni e dagli enti appaltanti per la descrizione dell'oggetto degli appalti, il servizio di cui trattasi è identificabile con codice CPV (Vocabolario comune per gli appalti pubblici) 15894500-6 (Prodotti per distributori automatici).

Art 3. Durata

L'appalto avrà durata di anni 4 (quattro) a decorrere dalla data di stipula del contratto. La scadenza del contratto è da ritenersi tassativa e non sarà, pertanto, necessario procedere ad alcuna comunicazione scritta fra le parti.

Firma per accettazione

L'installazione di tutti i distributori oggetto di gara, dovrà avvenire entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla suddetta sottoscrizione. A tal fine la ditta aggiudicatrice dovrà dare comunicazione scritta circa la data effettiva di fine lavori e messa in opera delle macchine.

Art 4. Canone di concessione

La concessione del servizio comporta il versamento in favore dell'ADISU di un canone di concessione annuo equivalente al corrispettivo offerto in sede di gara.

Il canone di concessione minimo, soggetto a possibile rialzo in sede di gara (offerta economica), è determinato in €600,00+IVA per ogni distributore automatico.

Il canone di distributori combinati tipo "master-slave" è pari al canone di concessione offerto per un singolo distributore moltiplicato per il numero di elementi che compongono il distributore combinato stesso.

L'importo del canone annuo offerto in sede di gara dal Concessionario verrà maggiorato in presenza di:

- distributori "a freddo" con potenza assorbita in standby superiore a 300 Wh o con potenza massima assorbita di 600Wh
- distributori "a caldo" con potenza assorbita massima superiore a 2.000Wh.

La maggiorazione sarà applicata, per ciascun distributore, nella misura del 10% per ogni 50Wh aggiuntive rispetto ai limiti suddetti.

Il corrispettivo annuo è comprensivo del rimborso delle spese sostenute dall'ADISU per energia elettrica, acqua e per la gestione amministrativa del contratto.

L'impresa concorrente, nella determinazione del rialzo da applicare alla sola quota fissa, dovrà tener conto di ogni costo connesso o derivante dalla gestione del servizio affidato in concessione, ivi compresi gli oneri per la sicurezza ed eventuali allacci.

I costi per la sicurezza derivanti da rischi interferenziali (D.U.V.R.I.) sono stati stimati, come indicato nel relativo allegato, in Euro 220,00.

Il corrispettivo annuo stabilito in sede di gara resterà fisso ed invariato per i primi 12 mesi decorrenti dalla data di inizio effettivo del servizio; trascorso tale periodo si potrà dare luogo ad adeguamento del canone, su richiesta dell'ADISU; tale adeguamento avverrà con le modalità di cui all'art. 115 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. con riferimento a quanto previsto dall'art. 7, comma 4 lettera c) e comma 5 del suddetto D. Lgs. In mancanza di costi standardizzati si terrà conto della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

Il canone di concessione deve essere corrisposto annualmente e versato in un'unica rata anticipata entro 30 giorni dall'emissione della fattura da parte dell'ADISU. La prima fatturazione avverrà entro i tre mesi successivi alla firma del contratto; le seguenti, entro lo stesso mese di ogni anno.

Art 5. Valore stimato della concessione

Ai fini dell'art.29 comma 1 del Dlgs n.163/2006 il valore stimato della concessione del servizio in questione, calcolato così come chiarito dalla Delibera AVCP n.61/2012, ricomprendente il flusso dei corrispettivi pagati dagli utenti per i servizi in concessione, ammonta ad € 122.345,25/anno e quindi a complessivi **€489.381,00** per l'intera durata della concessione.

L'importo suddetto è puramente indicativo e dipendente da una pluralità di parametri influenzati anche dalle scelte strategiche che il Concessionario adotterà per la gestione del servizio. Variazioni di qualunque entità non potranno dar luogo a rivalsa alcuna da parte del Concessionario in quanto rientranti nell'alea normale di tale tipologia di contratto.

Il suddetto importo è stato determinato come da tabella seguente:

CALCOLO PREZZO UNITARIO SINGOLO PRODOTTO [stima]			
Tipologia prodotti	Costo unitario [IVA inclusa]	Costo unitario [IVA esclusa]	Incidenza % sull'intero numero di prodotti venduti
Caffè [valor massimo]	€ 0,60	€ 0,49	50%
Acqua [valor massimo]	€ 0,45	€ 0,37	25%
Altri prodotti [valor medio]	€ 1,00	€ 0,82	25%
Prezzo unitario di un singolo prodotto [valor medio]	€ 0,6900	€ 0,5656	

FLUSSO DEI CORRISPETTIVI [stima]		
Macchine [numero complessivo per tutte le strutture]	19	
Giorni di funzionamento [numero medio annuo]	325	Sede: dal lun al ven - attiva tutto l'anno Collegi: dal lun alla dom - chiusi ad Agosto
Prodotti venduti [numero/gg/macchina]	35	
Prodotti venduti [numero/anno/macchina]	11375	
Prezzo unitario di un singolo prodotto [valor medio- iva esclusa]	€ 0,5656	
Corrispettivo [per macchina/mese]	€ 536,12	
Corrispettivo [per macchina/anno]	€ 6.433,40	
Corrispettivo [per tutte le macchine/anno]	€ 122.234,63	
Durata contratto [anni]	4	

FLUSSO DEI CORRISPETTIVI <i>[per tutte le macchine/intera durata contratto]</i>	€ 488.938,52
---	---------------------

CAP 2- SPECIFICHE DI PREZZI MASSIMI

Art 6. Specifiche di prezzi massimi applicabili

Per i prodotti che si trovano nel sottostante elenco non potranno essere praticati prezzi più alti di quelli ivi indicati

Prodotto	Costo massimo per l'utente [IVA compresa al 22%]
Caffè in grani (espresso, corto, normale, lungo, macchiato, ...) [qualunque tipologia e marca]	€ 0,60
Bottiglietta d'acqua da 50cl [qualunque tipologia e marca]	€0,45

Per i generi non specificati nei precedenti punti, considerando gli stessi quali voluttuari, il Concessionario potrà applicare i prezzi correnti di mercato.

I suddetti prezzi resteranno invariati per tutta la durata del contratto, salvo revisione annuale a decorrere dal terzo anno in base all'aumento dell'indice ISTAT verificatosi nell'anno precedente, su espressa richiesta del Concessionario da trasmettersi all'ADISU mediante posta elettronica certificata. L'appaltatore non avrà diritto di pretendere sovrapprezzi o indennità speciali di alcun genere per aumenti di costi della manodopera, delle derrate alimentari, dei trasporti, non conferma della stima del numero di prodotti erogati riportata all'Art 5 o per qualunque altra circostanza anche non espressamente prevista.

CAP 3- SPECIFICHE TECNICHE MINIME

Art 7. Specifiche tecniche minime delle macchine distributrici

I distributori automatici devono:

- consentire l'erogazione di bevande calde, bevande fredde, alimenti preconfezionati (snack);
- avere una data di fabbricazione non anteriore al 01.01.2012;
- essere dotati di idonea omologazione, marchio CE;
- essere rispondenti alle norme e prescrizioni, anche tecniche, sia italiane che europee, vigenti in materia di sicurezza degli impianti e delle macchine, antinfortunistiche e di prevenzione incendi, di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande, di compatibilità elettromagnetica, con particolare riguardo alle norme:
 - D.Lgs.81/2008 "Testo unico in materia di sicurezza sul lavoro"

- D.P.R. 459 del 24/07/1996 "Regolamento per l'attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine"
- norma CEI EN 606635 "Norme particolari per distributori commerciali e apparecchi automatici per la vendita"
- D.Lgs. n. 17/2010 "Direttiva macchine"
- L. 30 aprile 1962, n. 283 "Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande" e relativo regolamento di esecuzione DPR 327/1980 Circolare del Ministero della Sanità n.35 del del 31/05/1979 (Omologazione sanitaria)
- essere dotati di interruttore magnetotermico con blocco differenziale che interviene anche in caso di incendio;
- essere ad alta efficienza energetica rientrabile almeno nella classe energetica A, secondo il protocollo di consumo energetico EVA EMP (ultima versione);
- essere dotati di impianto refrigerante privo di CFC. I fluidi frigoriferi utilizzati negli apparecchi devono essere quelli consentiti dalle attuali direttive internazionali di tutela ambientale.

I distributori devono, inoltre:

- accettare come strumento di pagamento le monete ed essere tutti muniti di servizio di "rendiresto" in moneta contante;
- segnalare chiaramente e tempestivamente l'eventuale assenza di monete per il resto;
- garantire, in caso di malfunzionamento o di mancata erogazione dei prodotti richiesti e pagati, la restituzione delle somme indebitamente trattenute;
- (opzionale) prevedere anche un sistema di pagamento elettronico, utilizzabile con specifico dispositivo personale dell'utente (es. chiavetta con microchip/RFID); in tal caso il dispositivo deve essere fornito all'utente con un eventuale deposito cauzionale di max di € 3,00;
- consentire all'utente la completa possibilità di scelta della quantità di zucchero, compresa la possibilità di assenza completa di zucchero;
- essere di facile pulizia e disinfettabili sia all'interno che all'esterno, tali da garantire l'assoluta igienicità dei prodotti distribuiti e avere le superfici destinate a venire a contatto con le sostanze alimentari di materiale idoneo ai sensi dell'art. 11 della legge 283/1962 e di ogni altra disposizione in vigore, nonché resistente alle ripetute operazioni di pulizia e di disinfezione;
- essere collocati a conveniente distanza da sorgenti di calore o comunque da fonti che possano pregiudicare la salubrità degli alimenti distribuiti;
- essere collocati in maniera tale da non ostacolare le vie d'esodo e le uscite di sicurezza;
- avere le sorgenti interne di calore collocate in modo tale da non influire negativamente sulla conservazione delle sostanze alimentari e bevande;
- avere la bocca esterna di erogazione non esposta e protetta da inquinanti vari;
- avere il dispositivo esterno di erogazione non esposto a contaminazioni ovvero munito di sportello;
- riportare una targhetta con il nominativo e la ragione sociale del Concessionario ed il suo recapito nonché il nominativo e il recapito telefonico del referente a cui rivolgersi in caso di urgenza;
- avere un' adeguata autonomia di bicchierini e palette;
- essere dotati di appositi contatori delle quantità, per ciascun prodotto, delle somministrazioni erogate, la cui lettura deve essere liberamente consentita al personale dell'ADISU delegato alla gestione del contratto di concessione;

Il concessionario è tenuto, altresì, a fornire all'ADISU, prima della stipula del contratto, le schede tecniche relative a tutti i distributori installati con le caratteristiche delle apparecchiature, le relative omologazioni e le certificazioni di conformità nonché i consumi energetici.

Il concessionario può, nel corso del rapporto contrattuale, sostituire i distributori con altri che abbiano pari o superiori caratteristiche; di detta sostituzione deve essere sempre data anticipatamente comunicazione scritta al RUP che valutata l'opportunità, autorizzerà o meno la sostituzione.

Art 8. Oneri per l'avvio e l'esecuzione del servizio

Sono a carico del Concessionario:

- la fornitura di distributori automatici idonei in tipologia e potenzialità a rendere un soddisfacente servizio e a far fronte alle necessità degli studenti ospiti delle residenze universitarie e del personale dell'ADISU ;
- l'installazione dei distributori negli spazi indicati dall'ADISU in fase di affidamento. Durante lo svolgimento del contratto, l'ADISU si riserva comunque la possibilità di disporre spostamenti dei distributori installati in altre zone ritenute idonee. I lavori conseguenti sono a totale carico del concessionario, materiali inclusi;
- tutti gli oneri relativi all'installazione (anche nel caso di modifiche di ubicazione), comprese le derivazioni, gli eventuali allacci idrici ed elettrici, ove non esistenti, in prossimità delle macchine distributrici; le suddette attività devono essere effettuate a perfetta regola d'arte e in osservanza di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza di sicurezza degli impianti;
- la fornitura dei prodotti erogati dai distributori automatici;
- l'installazione e la gestione di eventuali depuratori, filtri o addolcitori per acqua;
- tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria per assicurare il perfetto funzionamento dei distributori;
- la collocazione, in prossimità dei distributori automatici, di idonei recipienti porta rifiuti dotati di coperchio atti alla raccolta differenziata in maniera conforme alla normativa comunale in materia di raccolta differenziata;
- la presentazione di tutte le istanze e comunicazioni alle competenti Autorità per lo svolgimento del servizio di cui al presente capitolato e l'acquisizione dalle autorità preposte tutte le necessarie licenze, autorizzazioni, nullaosta e benestare previste dalla normativa vigente. Tali licenze, autorizzazioni, nullaosta e benestare dovranno essere rinnovati, anche in base alle nuove disposizioni di legge in materia, che possano essere emanate nel corso dell'espletamento dell'appalto;
- la rimozione dei distributori al termine del contratto o in qualsiasi momento l'ADISU lo richieda, a suo insindacabile giudizio. Al termine del contratto la rimozione deve avvenire entro 10 giorni lavorativi dalla scadenza del contratto medesimo, senza necessità di richiesta da parte dell'Agenzia. In caso di mancata rimozione e ritiro dei distributori, l'ADISU provvederà direttamente alla loro rimozione, ritiro e deposito a spese del concessionario rivalendosi sulla cauzione, salvo il risarcimento del maggiore danno subito.
- se necessario la pulizia dei pavimenti presenti nelle zone in cui sono posizionati i distributori in caso di qualunque lavorazione effettuata dal Concessionario e al termine del contratto;
- ritinteggiatura delle pareti adiacenti le zone in cui sono posizionati i distributori al termine del contratto e all'occorrenza anche durante l'esecuzione del contratto;

- tutto quanto necessario per avviare e condurre l'attività oggetto del presente capitolato, nulla escluso.

La corretta realizzazione dei collegamenti idraulici ed elettrici nonché la corretta collocazione dei distributori automatici sono condizione necessaria per la redazione del verbale di inizio attività.

Art 9. Manutenzione e rifornimento delle macchine

Il Concessionario deve garantire la realizzazione di un programma di manutenzione finalizzato al funzionamento continuativo dei distributori ed a ridurre al minimo i disservizi causati da eventuali guasti. In particolare il Concessionario deve effettuare:

- interventi di rifornimento con una frequenza tale da garantire sempre il tempestivo reintegro dei prodotti esauriti e quindi tale da garantire la disponibilità costante di tutti i prodotti, ed un servizio pienamente soddisfacente per l'utenza;
- interventi di manutenzione ordinaria, compresa la pulizia interna ed esterna e dei distributori, con frequenza tale da garantire i livelli minimi di igiene e la continuità di funzionamento delle macchine. In caso di guasti il concessionario è tenuto ad intervenire entro 2 giorni lavorativi dalla chiamata.

I suddetti interventi devono essere effettuati in giorni e orari in accordo con l'ADISU.

Art 10. Specifiche tecniche minime dei prodotti in vendita

Il Concessionario ha la facoltà di decidere i prodotti distribuiti con i limiti di seguito riportati.

L'ADISU si riserva la facoltà di decidere:

- la sostituzione o la non distribuzione di prodotti qualora, per qualsiasi motivo, non ne ritenga opportuna l'erogazione;
- specifici prodotti (identificati con marca e modello) da distribuire nel 20% delle spirali presenti in ciascun distributore. Il calcolo del valore assoluto derivante dal suddetto limite percentuali deve essere arrotondato all'unità superiore.

A) CARATTERISTICHE GENERALI

Nei distributori automatici devono essere sempre disponibili prodotti:

- di alto livello qualitativo;
- conformi alle disposizioni di legge in materia di sicurezza e igiene alimentare;
- con confezioni conformi alle normative vigenti in materia di prodotti alimentari (con particolare riguardo al D.Lgs. 109 del 27/01/1992, Regolamento comunitario n.1169/2011) e con indicazione di tutte le sostanze alimentari di cui è composto ciascun prodotto posto in distribuzione; di materiale idoneo all'imballaggio della particolare derrata alimentare in esse contenuta, devono inoltre risultare chiuse o sigillate ed intatte.

È comunque tassativamente vietato utilizzare:

- alimenti transgenici;
- conservanti ed additivi chimici non autorizzati per legge;
- ogni forma di riciclo di prodotti avanzati;

- alimenti scaduti;
- bevande alcoliche.

B) BEVANDE CALDE :

Con riferimento alle bevande calde, i distributori installati devono sempre erogare:

- caffè (corto, normale, lungo, macchiato,...) :
 - in grani di prima scelta macinato all'istante (è fatto divieto erogare caffè in cialde o in generale caffè solubili/liofilizzati);
 - grammatura minima di gr. 7 di prodotto per ogni erogazione;
- tè/camomilla/tisane/caffè:
 - completamente senza zuccheri o dolcificanti (la quantità di dolcificante deve essere decisa internamente dall'utente)

C) BEVANDE FREDDI:

Con riferimento alle bevande fredde, nei distributori dovrà essere sempre presente:

- acqua minerale naturale e frizzante in vetro o PET da 50 cl proveniente da sorgenti aventi sede in Umbria;
- succhi di frutta (in vetro, PET, tetrapak o blister) con contenuto minimo da 200 ml;
- altre bevande

D) ALIMENTARI PRE- CONFEZIONATI:

Con riferimento agli elementi preconfezionati, in ogni distributore dovranno essere sempre presenti:

- almeno una tipologia di yogurt naturale (senza zuccheri o dolcificanti) in confezioni contenenti almeno 125 gr di prodotto;
- almeno tre prodotti provenienti dalla rete del commercio equo e solidale (produttori certificati FLO-CERT o certificati AGICES o certificati Fairtrade-Trans Fair o provenienti dal Consorzio CTM Altromercato);
- almeno tre prodotti di provenienza locale (filiera di produzione e confezionamento corta, prodotto all'interno della regione Umbria)
- almeno due prodotti provenienti da coltivazione biologica certificata in conformità al Regolamento CE n. 834/2007;
- almeno due prodotti idonei a utenti affetti da celiachia.

Uno stesso prodotto può essere considerato utile per il soddisfacimento di più delle suddette condizioni.

E) MATERIALI DI CONSUMO

Tutte le bevande devono essere erogate in bicchieri e con palette per mescolare le bevande realizzati, a pena di risoluzione del contratto (Art 32), in materiale compostabile ai sensi della Direttiva Comunitaria EN13432 (in cartoncino accoppiato in PLA, in polpa di cellulosa, in cartone Mater-Bi o in legno).

All'inizio del servizio, il Concessionario è tenuto a fornire all'ADISU la certificazione che il materiale utilizzato per i bicchieri e le palette sia "biodegradabile e compostabile" secondo la norma UNI EN 13432.

Tutti i prodotti alimentari preconfezionati devono essere erogati ponendo la massima attenzione possibile alla tutela dell'ambiente.

Art 11. Sistema HACCP

Il Concessionario dovrà operare in linea con i manuali nazionali e/o comunitari di corretta prassi operativa in materia di igiene e di applicazione dei principi del sistema HACCP previsto dal Reg.CE 852/2004 e dal D.Lgs n. 193/2007 in attuazione della direttiva 2004/41/CE.

Il Concessionario verificherà che la preparazione dei prodotti posti in vendita sia conforme alla predetta normativa e dichiarerà la presa visione della relativa documentazione fornita dai produttori.

La Ditta dovrà ottemperare a tutte le operazioni previste dalla suddetta normativa europea per i distributori automatici (Reg. CE n. 852/2004)

Art 12. Modificazioni

L'Impresa si obbliga, senza previa autorizzazione dell'ADISU, a:

- non apportare modificazioni, innovazioni o trasformazioni ai locali;
- non apportare modificazioni, innovazioni agli impianti;
- non sostituire attrezzature e arredi anche con beni aventi analoghe caratteristiche.

Art 13. Contabilizzazione dei prodotti erogati

La ditta aggiudicataria deve trasmettere all'ADISU -*Sezione Provveditorato e Patrimonio* un resoconto annuale caratterizzato dalla quantità di prodotti erogati per ciascun specifico prodotto e il relativo fatturato. A tal fine ogni distributore automatico deve essere dotato di appositi contatori delle quantità, per ciascun specifico prodotto, delle somministrazioni erogate, la cui lettura deve essere liberamente consentita al personale dell'ADISU delegato alla gestione del contratto di concessione.

CAP 4- ONERI INERENTI IL SERVIZIO

Art 14. Responsabilità verso terzi e per danni

L'ADISU è sollevata da qualsiasi responsabilità civile e penale diretta/indiretta derivante dall'esecuzione del servizio; pertanto il concessionario si obbliga alla completa ottemperanza di tutte le vigenti disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'assicurazione infortunistica, previdenziale e mutualistica dei propri dipendenti e della legge sulla prevenzione e la sicurezza del lavoro, assumendone la piena responsabilità anche in caso di inadempienza.

Il servizio viene effettuato a totale rischio e pericolo del concessionario che se ne assume tutte le responsabilità e dovrà provvedere, con esatta osservanza degli obblighi e delle prescrizioni in materia commerciale, sanitaria ed assicurativa.

Indipendentemente dall'obbligo di stipulare apposita assicurazione di seguito indicata, il Concessionario assume a proprio carico ogni responsabilità, sia civile che penale, conseguente agli eventuali danni che potessero occorrere a persone o cose, a seguito dell'espletamento delle attività oggetto del presente capitolato, o comunque ad esse ricollegabili.

L'ADISU è altresì esonerata da ogni responsabilità per l'eventuale scarsità/mancanza di energia elettrica e per la mancanza di qualsiasi altro servizio, e per eventuali furti, incendi e manomissioni dei beni forniti nonché da qualsiasi responsabilità per eventuali rotture, scassi, atti vandalici, furti o danneggiamenti alle apparecchiature installate e/o asportazioni di prodotti.

L'ADISU non è responsabile dei danni, eventualmente causati dal comportamento dei dipendenti, alle attrezzature ed alle macchine distributrici del Concessionario.

A tal fine il Concessionario dovrà stipulare, con oneri a proprio carico, presso una primaria Compagnia di Assicurazione, di gradimento dell'ADISU:

- una polizza assicurativa che copra tutti i rischi di danno per incendio, scoppio, allagamento, con un massimale non inferiore a € 1.000.000,00 per ciascun sinistro, con espressa previsione del vincolo a favore dell'ADISU ;
- una polizza assicurativa, per la copertura di responsabilità civile e verso terzi e per danni a persone e cose (incluso anche l'ADISU), con massimale unico non inferiore a € 2.000.000,00 per persona;
- una polizza assicurativa che copra gli eventuali rischi da tossinfezione alimentari e/o avvelenamenti subiti dagli utenti del servizio con massimale unico non inferiore a € 1.000.000,00 per ciascun sinistro.

La polizza dovrà altresì contenere specifiche estensioni quali:

- reintegro automatico dell'intera copertura a seguito di sinistro, da qualsiasi causa determinato;
- rinuncia della Compagnia assicurativa, al diritto di recesso per sinistro.

Delle polizze suddette, il Concessionario è tenuto a fornire copia all'ADISU entro i termini previsti per la stipulazione del contratto.

L'esistenza e la validità delle polizze in questione è condizione essenziale per l'ADISU, pertanto, qualora il concessionario non sia in grado di provare in qualsiasi momento dette coperture assicurative, il contratto si risolverà di diritto, con conseguente trattenuta a titolo di penale della cauzione prestata e fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito. Il Concessionario è responsabile e rimarranno a suo esclusivo carico eventuali rischi/scoperti/franchigie che dovessero esistere e non coperti dalla polizza.

Resta, tuttavia, inteso che i massimali suindicati non rappresentano il limite del danno risarcibile da parte del concessionario che risponderà sempre, comunque, nel suo valore complessivo.

Art 15. Licenze ed autorizzazioni

Prima dell'avvio del servizio il Concessionario deve acquisire in autonomia da parte delle autorità preposte (qualora non già rilasciati, o se del caso volturare a proprio nome), tutte le necessarie licenze, autorizzazioni, nullaosta e benestare previste dalla normativa vigente. Tali licenze, autorizzazioni, nullaosta e benestare dovranno essere rinnovati, anche in base alle nuove disposizioni di legge in materia, che possano essere emanate nel corso dell'espletamento dell'appalto.

Tutta la documentazione di cui sopra dovrà essere disponibile ad ogni eventuale controllo da parte degli organi ufficiali di vigilanza igienico-sanitaria o di tecnici incaricati dall'ADISU di verificare la conformità del servizio agli standard di Capitolato e alle normative vigenti.

È fatto obbligo al Concessionario di prestare il più ampio consenso al trasferimento di autorizzazioni e licenze alla scadenza del contratto, o all'atto dell'eventuale risoluzione anticipata in favore dell'ADISU al soggetto che l'ADISU potrà indicare.

Art 16. Spese e tasse inerenti il contratto

Tutte le spese e tasse, nessuna eccettuata, inerenti al presente contratto sono interamente a carico dell'Impresa.

Sono pertanto a carico dell'Impresa in via esemplificativa tutte le spese relative a scritturazione, bolli e registrazione del contratto di appalto ivi comprese le relative eventuali variazioni nel corso della sua esecuzione, nonché quelle relative al deposito della cauzione.

Art 17. Utenze idriche ed elettriche

L'ADISU si assume l'obbligo di fornire a propria cura e spesa l'energia elettrica e l'acqua necessarie per il funzionamento dei distributori automatici, secondo le caratteristiche (tensione, pressione, ecc.) disponibili e le condizioni logistiche dei locali. Eventuali variazioni agli impianti sono a cura e spese del Concessionario. Non sarà ammesso in ogni caso l'uso di gas combustibili.

Tali utenze dovranno essere utilizzate comunque con parsimonia e con diligenza, esclusivamente per l'espletamento del servizio.

Per quanto riguarda eventuali black-out o altri malfunzionamenti delle utenze sopra citate, di natura accidentale e comunque non prevedibili, l'ADISU non sarà ritenuta responsabile in alcun modo, sia per i mancati guadagni dovuti alla temporanea sospensione dell'attività, sia per eventuali danni che ne potessero derivare alle apparecchiature, attrezzature e beni deperibili utilizzati dal concessionario.

Art 18. Spazi pubblicitari

Tutti gli spazi utilizzabili per fini pubblicitari rimangono di disponibilità dell'ADISU la quale potrà insindacabilmente decidere di utilizzarli a scopo pubblicitario senza per questo dover riconoscere compensi di qualunque natura al Concessionario.

Il Concessionario non potrà in autonomia utilizzare o concedere a terzi qualsiasi spazio a uso pubblicitario. Il Concessionario deve essere preventivamente autorizzato dall'ADISU per:

- utilizzare gli spazi pubblicitari per pubblicizzare il proprio marchio e/o prodotti e/o servizi
- per stipulare contratti di concessione o vendita a terzi di spazi pubblicitari.

CAP 5- PERSONALE

Art 19. Personale

Il personale che effettua il rifornimento dei distributori o che venga a contatto con le sostanze alimentari poste in distribuzione, anche se in confezioni chiuse, deve:

- possedere adeguata professionalità e qualifica;

- operare conformemente alle prescrizioni delle norme in materia di igiene e sicurezza alimentare e alle norme di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- tenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza nonché ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso;
- portare ben visibile, al fine di agevolare l'identificazione, una tessera di riconoscimento contenente la foto, le generalità del lavoratore, la data di nascita e l'indicazione del datore di lavoro (art. 26 c. 8 D. Lgs. 81/2008);

Art 20. Responsabilità e obblighi derivanti da rapporti di lavoro

L'Appaltatore dovrà osservare scrupolosamente tutte le norme derivanti dalle vigenti disposizioni in materia di igiene sul lavoro, assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, previdenze per disoccupazione, invalidità e vecchiaia, per malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in costanza di rapporto per la tutela dei lavoratori, ivi comprese le disposizioni in materia di disabili.

A tal fine l'ADISU si riserva il diritto di richiedere all'Appaltatore la documentazione attestante l'adempimento dei predetti obblighi.

L'impresa esonera, pertanto, l'ADISU da qualsiasi responsabilità che dovesse derivare dalle omesse assicurazioni obbligatorie del personale addetto alle prestazioni di cui al presente capitolato e, comunque, da qualsiasi violazione o errata applicazione della normativa sopra richiamata.

L'Impresa deve garantire all'ADISU la non applicazione del disposto dell'art. 1676 del c.c. impegnandosi a rimborsare, in ogni momento e per qualsiasi motivo, ai propri dipendenti i crediti dagli stessi vantati escludendo la responsabilità dell'ADISU e qualsiasi diritto dei propri dipendenti verso l'ADISU.

Art 21. Il Referente del servizio, il RUP e il DEC

Il Concessionario ha l'obbligo di nominare un proprio Referente e comunicare all'ADISU i seguenti dati del Referente: nome, cognome, indirizzo di posta elettronica e un recapito telefonico mobile.

Il Referente del servizio:

- costituisce l'unica interfaccia nei confronti dell'ADISU
- è conferita formalmente la delega a rappresentare il Concessionario stesso e trattare in merito a qualsiasi fatto e problema che dovesse sorgere
- è assegnata la supervisione e il coordinamento di tutte le attività e prestazioni da svolgere
- deve vigilare affinché ogni fase di svolgimento del servizio risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali
- ha l'obbligo di segnalare tempestivamente all'ADISU ogni circostanza di cui venga a conoscenza che possa essere fonte di pericolo

L'ADISU nominerà a sua volta, il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ed eventualmente il Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC), figure previste dal Dlgs n.163/2006 e dal relativo Regolamento DPR n.207/2010. Il RUP sarà l'interfaccia fra l'ADISU e il Referente nominato dal Concessionario.

CAP 6- CONTROLLI DI QUALITA' DEL SERVIZIO

Art 22. Verifica della soddisfazione dell'utenza

L'ADISU potrà effettuare applicare un sistema per monitoraggio della soddisfazione dell'utenza. Tale sistema verrà impiegato per individuare interventi correttivi finalizzati a migliorare la qualità del servizio. I risultati dei sondaggi saranno comunicati al concessionario, che sarà tenuto ad assumere le iniziative necessarie per rimuovere gli eventuali risultati negativi.

Art 23. Diritto di controllo dell'ADISU

È facoltà dell'ADISU effettuare, in qualsiasi momento senza preavviso e con le modalità che riterrà opportune, controlli per valutare:

- la qualità del servizio offerto e verificarne la rispondenza alle prescrizioni contrattuali, del Capitolato d'appalto;
- la qualità dei prodotti erogati, con ricorso anche ad analisi presso laboratori di propria scelta senza che il concessionario possa rifiutarsi, pena la risoluzione del contratto.

Il personale del Concessionario non deve interferire sulle procedure di controllo degli incaricati dell'ADISU.

Art 24. Personale preposto al controllo

I controlli verranno affidati a personale dell'ADISU e/o a soggetto specializzato di sua fiducia, anche con la collaborazione di studenti (Commissione di Controllo degli Studenti) per quanto riguarda la parte del servizio loro riservata e a tutti gli organismi istituzionali preposti al controllo.

Gli addetti di cui al precedente comma sono tenuti a non muovere nessun rilievo al personale alle dipendenze dell'Impresa, ad eccezione del Referente di cui all'Art 21.

Il personale dell'Impresa non deve interferire sulle procedure di controllo degli incaricati dell'ADISU .

Art 25. Contestazioni

Sulla base delle osservazioni e delle contestazioni rilevate dagli organi di controllo, l'ADISU farà pervenire all'Impresa eventuali prescrizioni alle quali dovrà uniformarsi entro 5 (cinque) giorni, con possibilità entro tale termine, di presentare controdeduzioni che, nel caso, interrompono la decorrenza del termine predetto sino a nuova comunicazione. L'impresa è tenuta a fornire giustificazioni scritte e documentate, se richieste dall'ADISU , in relazione alle contestazioni mosse. Se entro il termine previsto dal presente articolo l'Impresa non produce alcuna comprovata giustificazione, l'ADISU applicherà le penali previste dal presente capitolato.

Art 26. Penali

Il Concessionario nell'esecuzione dell'appalto di cui al presente Capitolato e per tutta la sua durata, dovrà applicare le normative e le disposizioni regolamentari concernenti il servizio oggetto dell'appalto sia quelle già vigenti al momento dell'affidamento dell'appalto sia quelle che dovessero successivamente e per la durata dell'appalto essere approvate .

In caso di riscontrata irregolarità nell'esecuzione del servizio o di mancato rispetto delle disposizioni contenute nel presente capitolato di appalto e nelle eventuali parti integrative e migliorative contenute nell'Offerta Tecnica, la Ditta appaltatrice è tenuta al pagamento di una penale calcolata in rapporto alla gravità dell'inadempienza e alla recidiva fatta salva la risoluzione del contratto.

Le penalità saranno precedute da regolare contestazione dell'inadempienza così come previsto all'Art 25.

In caso di recidiva nell'arco di 30 giorni, la penalità già applicata potrà essere aumentata fino al raddoppio.

Le penali non si applicano nel caso in cui l'inesatto o mancato adempimento dell'Impresa sia determinato da cause di forza maggiore o impossibilità sopravvenuta alla stessa non addebitabili. Gli inadempimenti che l'Impresa ritiene ascrivibili a tali eventi devono essere segnalati, per iscritto, all'ADISU entro 3 giorni lavorativi dall'inizio del loro avverarsi sotto pena di decadenza dal diritto al risarcimento.

Le inadempienze denunciate dall'ADISU comportano l'applicazione delle penali di seguito indicate; le penali sono applicate anche in maniera additiva per ciascun distributore oggetto dell'inadempienza e per ciascuna specifica tipologia di penale.

Euro 50,00

- Per ogni giorno di ritardo nel rimuovere ciascun distributore al termine del contratto o in qualsiasi momento l'ADISU lo richieda, a suo insindacabile giudizio (Art 8).

Euro 100,00

- Per ogni tipologia di prodotto venduto che non rispetta almeno una delle specifiche minime indicate all'Art 10 lett A, B, C, D, E (la penale è additiva per ogni specifica minima non rispettata da una singola tipologia di prodotto);
- Per la distribuzione di generi alimentari non autorizzati dall'ADISU;
- Per ogni singolo prodotto scaduto presente nei distributori;
- Per ogni tipologia di prodotto venduto ad un prezzo superiore al relativo prezzo massimo stabilito dall'Art 6;
- Per ogni giorno di ritardo rispetto alle tempistiche indicate all'Art 9;
- per ogni giorno in cui il Concessionario utilizza o concede a terzi, senza autorizzazione dell'ADISU, spazi pubblicitari.

Euro 400,00

- per la mancata redazione della documentazione richiesta dalle vigenti normative in materia di sicurezza e igiene alimentare, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- per ogni caso di mancato rispetto delle norme igienico-sanitarie, nonché delle corrette tecniche e procedure relative alle operazioni di pulizia e/o uso improprio o non conformità di prodotti detergenti, sanificanti e disinfettanti;

Variabile da Euro 50 a euro 3.000,00

- Per ciascuna violazione di norme contenute nel presente Capitolato o nell'Offerta Tecnica dell'Impresa, non espressamente previste nelle penalità di cui sopra, l'ADISU si riserva l'applicazione di una penale compresa fra un minimo di euro 50 e un massimo di euro 3.000,00 per ogni ulteriore inadempienza rispetto a quelle precedentemente previste. L'entità della penale è definita a discrezione dell'ADISU, in rapporto alla gravità dell'inadempimento;

L'imposizione delle penali non impedisce l'applicazione delle norme di risoluzione contrattuale.

L'ADISU potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al fornitore a qualsiasi titolo ovvero in difetto avvalersi della cauzione definitiva senza bisogno di diffida ulteriore, accertamento o procedimento giudiziario.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Impresa dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

L'Impresa prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'ADISU a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

In caso di inadempienza dell'Impresa, resta ferma la facoltà dell'ADISU di ricorrere a terzi per l'esecuzione dei servizi di cui al presente capitolato addebitando all'Impresa, i relativi costi sostenuti.)

CAP 7- OBBLIGHI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Art 27. Deposito cauzionale definitivo

All'atto della sottoscrizione del contratto il Concessionario costituirà un deposito cauzionale, in una delle forme previste dall'art.75 comma 3 del Dlgs 163/2013, pari al doppio del canone concessorio annuo offerto, a garanzia: del mancato pagamento del canone concessorio; per l'applicazione delle penali di cui all'Art 26; del risarcimento di tutti i danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni contrattuali. La cauzione verrà incamerata in caso di risoluzione del contratto nei casi indicati all'Art 32.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2, del c.c., l'operatività della garanzia medesima entro 15 gg a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Il deposito cauzionale dovrà avere validità per tutto il periodo contrattuale e l'ADISU svincolerà e restituirà il deposito alla scadenza contrattuale solo dopo che siano state regolarizzate e liquidate le eventuali pendenze e qualora non siano stati riscontrati danni o cause di possibili danni per l'ADISU stessa.

In caso di inadempienze da parte del Concessionario, l'ADISU ha piena facoltà di procedere, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, all'incameramento del deposito cauzionale, fermo restando il suo diritto al risarcimento del maggior danno eventualmente derivante dalle suddette inadempienze.

Art 28. Obblighi del Concessionario

Il Concessionario si obbliga per sé e per i propri eredi ed aventi causa.

Il Concessionario è responsabile della corretta esecuzione delle disposizioni e prescrizioni impartite dal Capitolato, Disciplinare e dal contratto di appalto, nonché dell'ottemperanza a tutte le norme di legge e regolamenti in vigore che disciplinano le attività del servizio oggetto del presente Capitolato.

Il Concessionario ha l'obbligo di fornire all'ADISU, su richiesta, tutta la documentazione necessaria ad appurare l'effettività di tale ottemperanza.

L'ADISU non riconoscerà, né assumerà responsabilità alcuna per gli impegni assunti dal Concessionario verso i propri fornitori.

Art 29. Interruzione del servizio

L'ADISU si riserva la facoltà di sospendere il servizio nel caso in cui venga accertata la necessità di procedere ad interventi edilizi o impiantistici sullo stabile ove ha sede il servizio in questione.

In tale evenienza il canone dovuto dal Concessionario sarà decurtato in proporzione al periodo di interruzione.

Le interruzioni totali del servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti. Per forza maggiore s'intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo del Concessionario, che quest'ultimo non possa evitare pur agendo con la diligenza dovuta in simili circostanze. Nel caso in cui, per circostanze non imputabili al Concessionario, questi si trovi nell'impossibilità assoluta di erogare il servizio, dovrà comunicarlo nel più breve tempo possibile all'ADISU, affinché quest'ultima possa adottare le opportune misure.

Nel caso di interruzione del servizio per motivi diversi da quelli sopra indicati, l'ADISU si riserva il diritto alla richiesta del risarcimento danni subiti ed all'applicazione delle sanzioni previste.

Art 30. Fallimento

In caso di fallimento dell'impresa aggiudicataria, l'ADISU provvederà alla revoca della concessione.

Nei raggruppamenti temporanei d'impresa, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'ADISU avrà la facoltà di proseguire il contratto con un'impresa del gruppo o altra in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause suddette, che sia designata mandataria tramite mandato speciale con rappresentanza, ovvero di recedere dal contratto.

Art 31. Divieto di sub-concessione e di cessione del contratto

E' vietato cedere, anche parzialmente e/o in maniera gratuita, il contratto assunto, salvo quanto previsto dall'art.116 del Dlgs 163/2006, pena l'immediata risoluzione dello stesso con perdita della cauzione a titolo di risarcimento dei danni e delle spese causate all'ADISU ai sensi dell'art.1456 del C.C., fatti salvi i maggior danni conseguenti accertati.

È vietata la sub-concessione ed è vietato l'utilizzo dei locali messi a disposizione dall'ADISU per uso diverso da quello cui sono espressamente destinati.

In caso di morte del titolare di ditta individuale, sarà pure facoltà dell'Amministrazione di scegliere, nei confronti degli eredi ed aventi causa, tra la continuazione od il recesso del contratto.

Art 32. Risoluzione del contratto per inadempimento e clausola risolutiva espressa

Le parti convengono che, oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, le seguenti fattispecie:

- a) in caso di cessione o di cessazione dell'attività del Concessionario;
- b) mancata osservanza del divieto di subconcessione/subappalto;
- c) utilizzo di prodotti alimentari in violazione di norme di legge relative a produzione, etichettature, confezionamento e trasporto;
- d) frode, nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- e) casi di intossicazione alimentare;
- f) ritardo di oltre 10gg nell'inizio dell'attività stabilita da contratto;
- g) gravi danni prodotti ad impianti ed attrezzature di proprietà dell'ADISU ;
- h) uso diverso dei locali rispetto a quello stabilito dal contratto;
- i) non ottemperanza, entro 5 giorni, alle prescrizioni dell'ADISU in conseguenza dei rilievi effettuati dai tecnici incaricati;
- j) violazione delle norme di sicurezza e prevenzione;
- k) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dall'art.38 del D.Lgs.163/2006;
- l) mancato pagamento o recidiva morosità di oltre 3 mesi nel pagamento dei corrispettivi e delle somme dovute a qualsiasi titolo all'ADISU ;
- m) mancata stipulazione o rinnovo della polizza assicurativa prevista dal presente capitolato;
- n) mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'ADISU;
- o) sospensione o interruzione ingiustificata del servizio per oltre 5 gg anche non consecutivi durante l'intero periodo della concessione;
- p) a seguito di almeno due violazioni degli obblighi contrattuali contestati formalmente nell'arco di dodici mesi;
- q) qualora, a seguito di rilevazioni effettuate dalle competenti Autorità, risultino accertate infrazioni igienico-sanitarie od inerenti al lavoro;
- r) erogazione di bevande con bicchieri e palette diverse da quelle previste dal presente Capitolato (Art 10);
- s) erogazione di bevande alcoliche;
- t) in ogni altro caso previsto dalla normativa vigente.

Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell'ADISU, in forma di lettera spedita via PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

Qualora si verifichi la risoluzione contrattuale per i motivi sopra indicati o per altri gravi motivi da imputarsi al Concessionario, l'ADISU provvederà all'incameramento della cauzione e al risarcimento dei danni procurati all'ADISU.

Art 33. Controversie e Foro competente

Le eventuali controversie tra l'ADISU e il Concessionario, che non si siano potute definire in via amministrativa, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, saranno deferite all'Autorità Giudiziaria, Foro di Perugia.

Art 34. Tutela dei dati personali

Il Concessionario assume l'obbligo che il proprio personale mantenga riservati i dati, i risultati delle analisi e le informazioni di cui venga a conoscenza.

Art 35. Tracciabilità dei flussi finanziari

Il Concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13.08.2010, n. 136 e ss.mm.ii. e si impegna a dare immediata comunicazione all'ADISU ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Perugia della notizia dell'inadempimento della eventuale propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria ai sensi dell'art. 3, comma 8, della legge n. 136/2010.

Art 36. Norme di rinvio e riferimenti normativi

Per quanto non sia specificatamente contenuto nel presente Capitolato si fa espresso riferimento alle vigenti disposizioni legislative ed in particolare:

- Regolamenti europei in materia di HACCP;
- Circolari Ministero della Sanità in materia di igiene e sicurezza degli alimenti;
- D.Lgs 193/2007 "Attuazione della Direttiva 2004/41/CE in materia di controlli sulla sicurezza alimentare";
- L. 123/2005 "Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia";
- Codice Civile e Codice Penale;
- D.Lgs.163/2006; "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e s.m.i.;
- Altra normativa comunitaria, nazionale, regionale e regolamentare disciplinante la materia del presente appalto vigente e successiva alla data di inizio di esecuzione del presente appalto;